



COMUNE DI MILANO

Protocollo N. 391699/2012

SETTORE SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 30 DEL 26/07/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Riconoscimento delle unioni civili. Approvazione Regolamento.


Seduta pubblica del 26/07/2012 - Prima convocazione

CONSIGLIERI IN CARICA

PISAPIA GIULIANO	Sindaco	GRASSI RAFFAELE	Consigliere
RIZZO BASILIO VINCENZO	Presidente	LAZZARINI EMANUELE	"
ABAGNALE CARMINE	Consigliere	LEPORE LUCA	"
BARBERIS FILIPPO PAOLO	"	MANCUSO FRANCESCO	"
BASTONI MASSIMILIANO	"	MASCARETTI ANDREA	"
BERTOLE' LAMBERTO NICOLA GIORGIO	"	MASSEROLI CARLO MARIA GIORGIO	"
BISCARDINI ROBERTO	"	MAZZALI MIRKO	"
BOCCI PAOLA	"	MOIOLI MARIA	"
CALISE MATTIA	"	MONGUZZI CARLO	"
CAPPATO MARCO	"	MORELLI ALESSANDRO	"
COMOTTI NATALE FRANCESCO	"	OSNATO MARCO	"
CORMIO MARCO	"	PAGLIUCA LUIGI	"
D'AMICO MARIA ELISA	"	PALMERI MANFREDI	"
DE CENSI MARIA ANNA	"	PANTALEO ROSARIO LEONARDO	"
DE CORATO RICCARDO	"	QUARTIERI INES	"
DE LISI FRANCESCO MARIA	"	RIZZI ALAN CHRISTIAN	"
DE PASQUALE STEFANO	"	ROZZA MARIA CARMELA	"
FANZAGO ANDREA	"	SALVINI MATTEO	"
FORTE MATTEO	"	SCAVUZZO ANNA	"
GABBAI RUGGERO ALBERTO	"	SONEGO ANITA	"
GALLERA GIULIO	"	STANZANI MATTIA MIRKO	"
GENTILI DAVID	"	STRADA ELISABETTA LUISA ELENA	"
GHEZZI GABRIELE	"	TATARELLA PIETRO	"
GIBILLINI LUCA	"	VAGLIATI ARMANDO	"

GUIDA MARIA GRAZIA	Vice Sindaco	P	DE CESARIS ADA LUCIA	Assessore	A
BENELLI DANIELA	Assessore	A	GRANELLI MARCO	"	A
BISCONTI CHIARA	"	A	MAJORINO PIERFRANCESCO	"	A
BOERI STEFANO	"	A	MARAN PIERFRANCESCO	"	A
CASTELLANO LUCIA	"	A	TABACCI BRUNO	"	P
D'ALFONSO FRANCO	"	A	TAJANI CRISTINA	"	P

Fatto eseguire l'appello nominale dalla Presidenza, il Presidente RIZZO Basilio che assume la presidenza, accerta che risultano assenti all'appello i Consiglieri: ABAGNALE, BASTONI, CALISE, DE CORATO, DE LISI, DE PASQUALE, FORTE, GALLERA, GRASSI, LEPORE, MASCARETTI, MASSEROLI, MOIOLI, MORELLI, OSNATO, PAGLIUCA, PANTALEO, RIZZI, SALVINI, SCAVUZZO, STRADA, TATARELLA. Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Generale del Comune LOPEDOTE Carlo. Il presidente accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 16,30



ga/

Iscrizione o.d.g.: n. 74

I CONVOCAZIONE

Il Presidente Rizzo invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto, di cui alla proposta di deliberazione che si allega e già notificata ai Consiglieri comunali, illustrata e discussa nelle sedute del 23 e 24 luglio 2012.

(Sono stati presentati n. 75 emendamenti, di cui 6 sono stati respinti, 47 ritirati, 1 ritirato e trasformato in ordine del giorno, 1 dichiarato illegittimo, 2 dichiarati decaduti, 3 sono stati accorpati all'emendamento 1bis ed infine 16 approvati e numerati da sub 1) a sub 16).)

Omissis

(Si sono succeduti alla presidenza della seduta il Presidente del Consiglio Basilio Rizzo, il Vicepresidente del Consiglio Andrea Fanzago e di nuovo il Presidente del Consiglio Basilio Rizzo.

Hanno partecipato il Segretario Generale Ileana Musicò ed il Vicesegretario Generale Carlo Lopedote.

Risultano presenti in Aula il Sindaco Giuliano Pisapia ed i seguenti Consiglieri in numero di 39:

Barberis, Bastoni, Bertolè, Biscardini, Bocci, Buscemi, Calise, Cappato, Comotti, Cormio, D'Amico, De Censi, De Corato, De Lisi, Fanzago, Forte, Gabbai, Gentili, Ghezzi, Gibillini, Grassi, Lazzarini, Mancuso, Masseroli, Mazzali, Moiola, Monguzzi, Morelli, Osnato, Pagliuca, Palmeri, Pantaleo, Quartieri, Rizzo, Rozza, Scavuzzo, Sonogo, Stanzani, Tatarella.

Sono assenti i seguenti Consiglieri in numero di 9:

Abagnale, De Pasquale, Gallera, Lepore, Mascaretti, Rizzi, Salvini, Strada, Vagliati

Sono altresì presenti gli assessori Guida, Majorino).

Il Presidente Rizzo pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto nel testo, che si allega, risultante dagli emendamenti approvati.

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Buscemi, De Censi, Pagliuca), la votazione dà il seguente esito:



Presenti	n. 40
Astenuti	n. 4 (Cormio, Fanzago, Mancuso, Pantaleo)
Votanti	n. 36
Voti favorevoli	n. 29
Voti contrari	n. 7

Il Presidente Rizzo ne fa la proclamazione.

- - -



Milano



Comune di Milano

COMUNE DI MILANO
S SERVIZIO DI PRESID

PG 391699/2012

Del 12/06/2012

D'AMICO M.E. - SONEG

(S) S-AMMINISTRATIVO E R

12/06/2012

TESTO EMENDATO

74

N. della circolare

B01 Settore Servizio Presidenza del Consiglio comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE D'INIZIATIVA CONSILIARE

Oggetto: Riconoscimento delle unioni civili. Approvazione regolamento.

I sottoscritti Consiglieri comunali propongono il seguente schema di deliberazione affinché venga iscritto all'ordine del giorno del Consiglio comunale nei modi e nei termini previsti dal Regolamento

I CONSIGLIERI COMUNALI

[Signature] [Signature] [Signature]
 Elena Bucci [Signature] Carlo Mangano
 [Signature] Emanuele [Signature]
 Anna Scantino [Signature] [Signature]
 [Signature] [Signature] [Signature]
 Marco [Signature] [Signature]

Mantoli



IL CONSIGLIO COMUNALE

premesse che:

- la comunità cittadina, al pari di quella italiana, è caratterizzata dal crescere di forme di legami affettivi che non si concretano **o non si possono concretare** nell'istituto del matrimonio e che si denotano per una convivenza stabile e duratura; che ai sensi dell'art. 1 dello Statuto del Comune di Milano "le donne e gli uomini che compongono la comunità milanese si riconoscono nei valori di libertà, giustizia, pace, solidarietà, moralità, cooperazione, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale, operosità e spirito di iniziativa, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell'ambiente, riconoscimento del ruolo della famiglia nelle sue diverse espressioni, rispetto e valorizzazione delle differenze"; che ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello Statuto "il Comune riconosce e concorre a garantire le libertà e i diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali, informa la sua azione all'esigenza di rendere effettivamente possibile a tutti l'esercizio dei loro diritti"; che ai sensi dell'art. 5, comma 2, "Il Comune garantisce uguaglianza di trattamento alle persone e alle formazioni sociali nell'esercizio delle libertà e dei diritti, senza distinzione di età, sesso, razza, lingua, religione, opinione e condizione personale o sociale";

atteso che:

- già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell'articolo 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal momento che, come nella sua giurisprudenza costante ha rilevato la Corte Costituzionale, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali;
- la Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha riconosciuto tale fondamento costituzionale stabilendo che "per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico";
- con la stessa sentenza n. 138 del 2010 la Corte costituzionale ha altresì precisato che nella richiamata nozione di formazione sociale "è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri";



- da ultimo la Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza del 15 marzo 2012, n. 4184, ha affermato, proprio sulla scorta, in particolare, dell'art. 2 Cost., che i conviventi in stabile relazione di fatto (si trattava in quel caso di una coppia omosessuale) sono titolari del diritto alla "vita familiare", del diritto inviolabile di vivere liberamente la loro condizione di coppia e, in specifiche situazioni, del diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata, che possono far valere dinanzi all'autorità giurisdizionale;
- la stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione, indipendentemente dal genere degli interessati, costituisce "vita familiare" protetta dall'art. 8 della Convenzione (europea) per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 settembre 1953, ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848, come confermato da ultimo dalla Corte europea dei diritti umani nella sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric. 30141/04).
- la direttiva 2004/38 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare impongono di dare completa attuazione a tali diritti;
- ancorché la creazione di un nuovo *status* personale non può certamente che spettare al legislatore statale, come riconosciuto nella richiamata sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;
- il Comune riveste un ruolo centrale in tale settore, per i poteri ad esso attribuiti dal Decreto Legislativo 267/2000;
- il Comune, quindi, può operare nell'ambito delle proprie competenze per promuovere pari opportunità per le unioni di fatto, favorendone l'integrazione sociale e prevenendo forme di disagio, con particolare riferimento alle persone anziane, nonché forme di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale;
- per raggiungere questo obiettivo è necessario stabilire forme di identificazione delle unioni civili basate su vincolo affettivo, così come la stessa legge anagrafica e il relativo regolamento attuativo prevedono;

ritenuta

- pertanto, l'opportunità per i motivi innanzi espressi di organizzare il rilascio da parte dell'anagrafe di una attestazione di costituzione di famiglia anagrafica basata su di un



"vincolo di natura affettiva" ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 223/1989 (Regolamento anagrafico);

visti

- gli artt. 2, 29 e 117, primo comma, Cost.;
- la sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale;
- la sentenza 15 marzo 2012, n. 4184 della Corte di Cassazione, I Sezione civile;
- l'art. 8 CEDU e la sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric. 30141/04) della Corte europea dei diritti umani;
- la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare;
- l'art. 4 del D. P. R. n. 223 del 1989
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riguardo agli artt. 42 e 43;
- gli artt. 1, 5, 25 e 36 dello Statuto del Comune di Milano;
- gli artt. 16 e 25 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale;
- i pareri richiesti ai Consigli di Zona ai sensi dell'art. 29 del Regolamento comunale del Decentramento territoriale che prevede la consultazione obbligatoria dei Consigli di Zona;
- il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 dal Direttore del Settore Servizi al Cittadino, allegato quale parte integrante al presente provvedimento;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale, allegato anch'esso quale parte integrante al presente provvedimento;

DELIBERA

- di approvare, per le motivazioni sopra esposte, il "Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili", il cui testo è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

Articolo 1 - Istituzione del registro delle unioni civili

E' istituito il Registro **amministrativo** delle unioni civili presso il Comune di Milano per gli scopi e le finalità contenute negli artt. 2 e 3 di questo Regolamento.

Articolo 2 - Attività di sostegno delle unioni civili

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per unioni civili "**due persone maggiorenni**" legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune" (ai sensi dell'articolo 4, comma 1 D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente).
2. Il Comune provvede [...] a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione [...] nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
 - a) casa;
 - b) sanità e servizi sociali;
 - c) **politiche per** giovani, genitori e anziani;
 - d) sport e tempo libero;
 - e) formazione, scuola e servizi educativi;
 - f) diritti e partecipazione;
 - g) trasporti.
4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili [...] condizioni **non discriminatorie** di accesso **agli interventi in tali aree, evitando** condizioni di svantaggio economico e sociale, **nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.**
5. All'interno del Comune di Milano, chi si iscrive al Registro è **equiparato al** "parente prossimo **del soggetto con cui si è iscritto**" ai fini della possibilità di assistenza.

Articolo 3 - Rilascio di attestato di [...] unione civile basata su vincolo affettivo

1. **L'Amministrazione Comunale** rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di "**unione civile** basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989). **Il riferimento famiglia anagrafica contenuto nell'art. 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall'art. 29 della Costituzione.**




2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da Atti e Disposizioni dell'Amministrazione comunale.
3. L'ufficio competente [...] **verifica** l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.

Articolo 4 – Iscrizione nel Registro

- 1. Possono richiedere di essere iscritte al Registro delle unioni civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, residenti e coabitanti nel Comune di Milano.**
- 2. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.**
- 3. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.**

Articolo 5 – Cancellazione dal Registro

- 1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Milano determina la cancellazione d'ufficio dal Registro.**
- 2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate.**
- 3. Nel caso non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede a inviare all'altro componente una comunicazione.**



P.G 391699/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

se ne propone l'immediata eseguibilità

N.B. provvedimento ritenuto senza riflessi contabili
(sbarrare quando ne ricorrano i presupposti)

Data **29 GIU. 2012**

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Dott.ssa Daria Malstr

D.C. Bilancio

Settore _____ Servizio _____ Ufficio _____

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE N° _____ DEL _____

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

Non dovuto (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata)

Contrario per i seguenti motivi

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Data

PARERE DI LEGITTIMITA'

(nota sindacale prot. N° 1078010/97 del 30.06.1997)

Favorevole


IL SEGRETARIO GENERALE

Data **19/7/12**

PROV. DI MILANO


1005 1010 1






DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _30_ DEL 26/07/2012

IL PRESIDENTE
Basilio RIZZO



IL SEGRETARIO GENERALE


Ileana MUSICO'



Si certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 3 AGO. 2012 ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art.124 del D.Lgs 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Ileana MUSICO'



Milano



Comune
di Milano

COMUNE DI MILANO

Dichiarazione di conformità dei documenti informatici con gli originali cartacei.

Ai sensi del DPR 445/2000 attesto che il documento che precede, composto di n. 22 fogli, è copia conforme all'originale depositato presso la Segreteria Generale.

F.to digitalmente da
Il Funzionario Amm.vo

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

Documento	n° di registro
RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI - APPROVAZIONE REGOLAMENTO.	30 391699